

N.P.U. 204/2023



IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Terza sezione civile

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Michelangelo PetruzzIELLO	Presidente
dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice relatore
dott. Giovanni Di Giorgio	Giudice

a scioglimento dell'udienza del 20.9.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al 204/2023 del registro procedimenti unitari avente ad oggetto il ricorso presentato da Michele e Michela Mangiacrapa, con il quale hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 268 CCII;

premesso che con ricorso depositato il 24.7.2023 Michele e Michela Mangiacrapa hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 268 CCII;

rilevata la competenza del tribunale adito ai sensi dell'art. 27 co.2 CCII, dal momento che, anche alla luce dei chiarimenti forniti all'udienza del 20.9.2023, i debitori risultano avere residenza nell'ambito del circondario del Tribunale adito;

rilevato altresì che è stata depositata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269 co.2 CCII; considerato che i ricorrenti appaiono versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, per come emerge dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e rilevata l'assenza di domande di accesso a procedure o strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale;

P.Q.M.



letto l'art. 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **MICHELE MANGIACRAPA** (C.F. MNGMHL60L05E754X) e **MICHELA MANGIACRAPA** (C.F. MNGMHL62A67E754G);

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Benedetta Magliulo e liquidatrice la dott.ssa Carmela Ombrato;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni de debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendica o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e la trascrizione della sentenza su eventuali beni immobili o beni mobili registrati del debitore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e, ove sia svolta attività 'impresa, presso il registro delle imprese.

Aversa, 20/09/2023

il Giudice estensore

dott. Giovanni Di Giorgio

il Presidente

dott. Michelangelo Petruzzello

